

DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 05 NOVEMBRE 2021 ORE 08:29

## Nuovi strumenti contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti

*Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM*

Via libera definitivo dal Consiglio dei Ministri al decreto attuativo della direttiva UE n. 2019/713 sulla lotta contro frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il decreto modifica il Codice penale: la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento vede esteso il proprio campo d'applicazione a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti; per il reato di frode informatica si introduce un'aggravante quando l'alterazione del sistema informatico determina un trasferimento di denaro, di valore monetario o valuta virtuale. Viene introdotto il nuovo delitto di "detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" e ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità 231.

Approvato in via definitiva dal [Consiglio dei Ministri del 4 novembre 2021](#) il decreto legislativo volto ad attuare nel nostro ordinamento la direttiva UE n. 2019/713, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI.

**Leggi anche [Antiriciclaggio: nuova stretta sui mezzi di pagamento diversi dal contante](#)**

Il decreto legislativo si compone di 6 articoli.

### Le definizioni

L'art. 1 delinea il **campo di applicazione** dell'intervento normativo, fornendo le definizioni, mutuata pedissequamente dalla direttiva stessa, di "**strumento di pagamento diverso dai contanti**", di "dispositivo, oggetto o record protetto", di "mezzo di scambio digitale", e di "valuta digitale", quest'ultima comprensiva di qualsivoglia rappresentazione di valore digitale - non emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico e nemmeno necessariamente legata a una valuta legalmente istituita - che, pur non possedendo lo *status* giuridico di valuta o denaro, sia accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e possa essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Così chiarito l'ambito operativo, con il successivo art. 2 si interviene nel Codice penale, attraverso le modifiche alle fattispecie di cui agli articoli 493-*ter* e 640-*ter*, nonché l'inserimento del nuovo art. 493-*quater*.

### Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento

In particolare, la lettera a) novella la fattispecie di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, di cui all'art. 493-*ter* c.p., per **estenderne il campo d'applicazione** a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Le **due ipotesi di reato** previste dal comma 1 dell'art. 493-*ter* c.p., estese nella loro operatività, danno attuazione all'art. 3 della direttiva, che impone agli Stati di considerare come reato l'utilizzazione fraudolenta tanto di uno strumento di pagamento **rubato** o comunque **ottenuto illecitamente**, quanto di uno strumento **contraffatto** o **falsificato**. Nessun

inasprimento è stato invece necessario in punto di trattamento sanzionatorio, posto che la pena prevista dal Codice penale, ovvero la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da 310 a 1.550 euro, era già conforme a quanto imposto dalla direttiva, laddove richiede una pena detentiva non inferiore nel massimo a 2 anni.

La norma così integrata va dunque a punire con le suddette pene, innanzitutto, chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizzi, non essendone titolare, **strumenti di pagamento immateriali**, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro strumento o documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi. In secondo luogo, incrimina chi li falsifichi o alteri, e ancora chi possieda, ceda o acquisisca tali strumenti, carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Con la precisazione, fornita dal Servizio Studi di Camera e Senato, che per la giurisprudenza consolidata il reato di cui all'art. 493-*ter* c.p. è integrato anche dall'uso dello strumento di pagamento da parte di un terzo con il consenso del titolare (C., Sez. II, 17-25.9.2020, n. 26807); e può essere escluso nei soli casi in cui il terzo agisca nell'esclusivo interesse del titolare, eseguendo materialmente l'operazione (C., Sez. II, 16.2-12.5.2021, n. 18609; C., Sez. II, 22.2-23.4.2019, n. 17453).

## Detenzione e diffusione di dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati

La lettera b) dell'art. 2 introduce invece nel Codice penale, sotto l'art. 493-*quater*, un nuovo delitto, rubricato "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". La nuova fattispecie penale garantisce il recepimento dell'art. 7 della direttiva, uniformandosi puntualmente alla stessa anche nella definizione della cornice edittale.

Precisamente, la norma punisce con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici progettati principalmente per tale finalità, o adattati a tale scopo.

Inoltre, analogamente a quanto previsto dall'art. 493-*ter* c.p., si prevede che, in caso di condanna o di patteggiamento a norma dell'art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la **confisca** delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato, anche nella forma per equivalente.

## Frode informatica

Infine, la lettera c) interviene sul reato di frode informatica di cui all'art. 640-*ter* c.p. per prevedere una **aggravante** (pena da 1 a 5 anni e multa da 309 a 1.549 euro) quando l'alterazione del sistema informatico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determina un **trasferimento di denaro**, di **valore monetario** o di **valuta virtuale**.

Meritevole di segnalazione il chiarimento esplicitato nella Relazione illustrativa, laddove si precisa che tale nuova previsione non è funzionale a dare attuazione all'art. 6 della direttiva, che impone di punire la frode connessa ai sistemi di informazione, in quanto si tratta di condotte già sanzionate penalmente dall'art. 640-*ter* c.p.. La modifica dell'art. 640-*ter* c.p. è volta invece a conformarsi all'art. 9, par. 4, della direttiva, che nel delineare l'apparato sanzionatorio attribuisce un maggior disvalore alla frode, rispetto alle altre condotte considerate, richiedendo una pena detentiva massima non inferiore a 3 anni. Se dunque la pena detentiva per la fattispecie base di frode informatica (reclusione da 6 mesi a 3 anni) già risponde alle richieste europee, l'esigenza di **connotare di particolare disvalore** questa **condotta** (rispetto a quelle di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e di detenzione e diffusione di apparecchiature dirette a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) ha determinato il Governo a prevedere una **aggravante**.

## Reati presupposto della responsabilità 231

Di particolare rilievo, ancora, l'art. 3, che in attuazione dell'art. 10 della direttiva integra il catalogo dei reati presupposto previsti dal D.Lgs. n. 231/2001, prevedendo, in relazione alla commissione degli illeciti di nuova introduzione, anche la **responsabilità amministrativa degli enti**.

Specificamente, per la commissione del delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-*ter* c.p., viene prevista la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**; mentre per la commissione dei delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all'art. 493-*quater* c.p., e di frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, di cui all'art. 640-*ter*, comma 2, c.p., la sanzione pecuniaria arriva **fino a 500 quote**.

Dunque, se si considera che, per espresso dettato legislativo, l'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di 258 e un massimo di 1.549 euro (fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione), il calcolo è presto fatto e la **sanzione pecuniaria per le imprese** nel cui interesse o vantaggio siano stati commessi i reati potrà arrivare per le ipotesi più gravi **fino a 1.239.200 euro**.

L'art. 25-*octies*.1 prevede inoltre, in caso di condanna, l'applicazione all'ente anche delle **sanzioni interdittive** dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e dell'eventuale revoca di quelli già concessi, nonché del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

### Le ulteriori disposizioni

L'art. 4 del decreto dà attuazione dall'art. 18 della direttiva, relativo agli obblighi di **elaborazione di dati statistici** da inviare alla Commissione europea, attribuendo al Ministero della Giustizia il compito di inviare annualmente alla Commissione una relazione contenente dati sul numero dei procedimenti penali iscritti e definiti con sentenza di condanna per i reati relativi agli strumenti di pagamento diversi dai contanti, oltre che sul numero degli indagati e condannati. Lo stesso Ministero ha anche il compito di fornire alla Commissione informazioni sulle misure adottate per attuare la direttiva e sull'impatto della direttiva stessa, al fine di consentirle di adempiere a sua volta agli obblighi di relazione alle altre istituzioni europee. Il Ministero dovrà, infine, comunicare alla Commissione europea l'autorità designata come punto di contatto operativo nazionale.

L'art. 5 individua poi nella Direzione centrale della polizia criminale il punto di contatto operativo nazionale per lo **scambio di informazioni** relative ai reati oggetto della direttiva con gli altri Stati membri. Tale autorità, che dovrà rispondere alle richieste di assistenza entro 8 ore, sarà dotata di ulteriori unità di personale da un decreto del Presidente del Consiglio, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto delle dotazioni organiche delle forze di polizia previste a legislazione vigente.

Il vincolo delle risorse disponibili a legislazione vigente è infine ribadito dall'art. 6, che contiene la clausola di invarianza finanziaria.